

ACCORDO REGIONALE - LOMBARDIA

L'Anno 2014 il giorno Dieci del mese di Dicembre, in Milano presso la sede della FISM - Regionale si sono riuniti:

- La delegazione negoziale F.I.S.M (Federazione Italiana Scuole Materne) della Lombardia composta dai signori Casimiro Corna, Martino Massoli, Cinzia Parimbelli, Mario Gazzi, Rosanna Versiglia
- Le Organizzazioni Sindacali:
CISL SCUOLA Lombardia, nella persona del sig. Enrico Franceschini
FLC CGIL Lombardia, nelle persone dei sig. Claudio Arcari e sig.ra Luisa Teruzzi
SNALS CONFESAL Lombardia, nella persona del sig. Giovanni Pisani

Le parti sopra indicate, considerata la necessità di garantire un alto livello del servizio educativo frutto anche della continuità didattica e la conservazione del posto di lavoro a lavoratori che abbiano maturato solide competenze professionali

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Relativamente ai rapporti di lavoro a tempo determinato, premesso che si applicano le disposizioni previste dalla legge n. 78 del 16 maggio 2014, le parti concordano le disposizioni delle fattispecie sotto indicate:

A – "Periodo di intervallo"

Le parti convengono che possono non esserci intervalli temporali tra due contratti a termine di cui almeno uno effettuato per ragioni di carattere sostitutivo di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

B – "Superamento 36 mesi"

Le parti concordano sulla possibilità di superare il tetto dei 36 mesi, fino a 60 mesi complessivi, con più contratti a tempo determinato, per ragioni di carattere sostitutivo di lavoratori, anche diversi, assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro e/o per continuità didattica a sostegno di bambini con grave disabilità.

Le parti riaffermano il ruolo della contrattazione regionale rispetto ai livelli provinciali e aziendali, che dovranno essere coerenti con gli accordi regionali pur con l'attenzione alle specificità locali e aziendali.





Le FISM Provinciali e le OO.SS. provinciali/territoriali sono impegnate congiuntamente a vigilare sulla osservanza di quanto convenuto nel presente accordo, facendo decadere eventuali intese sottoscritte a livello provinciale e/o aziendale in contrasto con i contenuti del presente accordo fatte salve le condizioni di miglior favore.

Le parti convengono che l'applicazione del presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione.


Il presente accordo sarà depositato alla Direzione Territoriale del Lavoro di Milano, con allegata autocertificazione di conformità dell'Accordo alle disposizioni del DPCM del 22/01/2012 e s.m.i..

Letto approvato e sottoscritto.

F.I.S.M.

CISL SCUOLA



FLC CGIL



SNALS CONFESAL

